

# Webinar: Il Trasporto Transfrontaliero dei rifiuti in Italia

I Titoli autorizzativi per il trasporto merci  
in ambito comunitario e internazionale

*Dr. Maurizio Quintaiè, referente Conftrasporto e  
Componente Comitato Nazionale*



## La Licenza Comunitaria



Per trasporto **internazionale** di cose s'intende lo spostamento, a carico o a vuoto, del veicolo fra due o più Stati.

Per effettuare trasporti internazionali di merci su strada occorre essere muniti di un **idoneo titolo autorizzativo**, cioè di un permesso specifico, che si deve trovare a bordo del mezzo durante l'esecuzione del servizio.

Regola fondamentale dei trasporti internazionali, prevista dall'art. 44 della legge 298/74 (unica disposizione della legislazione italiana che, ad eccezione delle leggi di ratifica degli accordi bilaterali o multilaterali, risulta disciplinare i trasporti internazionali. Detta disposizione prevede difatti che: *“Le imprese aventi sede in Italia ... possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo previsti dalle relative disposizioni.*

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese d'origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto ... sono soggetti alle **sanzioni** stabilite dalle disposizioni in materia.

Costituisce comunque violazione ai sensi **dell'art. 46** la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale”.

I trasporti internazionali effettuati tra Paesi aderenti all'Unione Europea ed all'interno di questi sono regolati dalla normativa comunitaria di cui al **regolamento 21 ottobre 2009, n. 1072** che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Al riguardo, si prende a modello la definizione comunitaria secondo cui devono essere considerati “trasporti intracomunitari”:

- gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi dell'unione Europea, con o senza transito in uno o più stati membri o Paesi terzi;
- gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro ad un Paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi ;
- gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti

Questi tipi di trasporti (già previsti dal regolamento CEE 26 marzo 1992, n. 881, fin dal 1993) sono ora disciplinati dal citato regolamento 1072/2009 che consente a ciascuna impresa di autotrasporto residente in uno Stato membro dell'Unione Europea di effettuare liberamente, senza alcuna limitazione quantitativa, qualsiasi trasporto internazionale all'interno della stesa U.E., a condizione che l'impresa sia titolare di

**Licenza Comunitaria.**

## La Licenza Comunitaria

La Licenza Comunitaria è rilasciata dallo “Stato membro di stabilimento” (lo Stato in cui risiede l’impresa richiedente) al trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia in esso abilitato a svolgere trasporti anche in ambito internazionale. L’Unione Europea, è oggi costituita da **27** Stati membri e viene considerata come un unico territorio nel quale, o attraverso il quale, ciascun vettore stabilito in uno Stato membro può circolare senza incontrare ostacoli di sorta. I trasporti all’interno dell’Unione Europea vengono disciplinati mediante regolamenti. I trasporti internazionali effettuati tra Paesi aderenti all’Unione Europea ed all’interno di questi sono regolati dalla normativa comunitaria di cui al regolamento 21 ottobre 2009, n. 1072 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

La licenza è rilasciata dallo “Stato membro di stabilimento” (lo Stato in cui risiede l’impresa richiedente) in un unico originale per l’impresa, con validità di cinque anni non cedibile a terzi, e tante copie conformi quanti sono gli autoveicoli (veicoli a motore) in disponibilità della stessa impresa, compresi quelli presi a noleggio, di massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate (gli autoveicoli inferiori a detti limiti sono esenti dalla licenza).

# La Licenza Comunitaria (fig. 1)

La Licenza  
Comunitaria  
(retro) Fig. 2

## La Licenza Comunitaria *(segue)*

La licenza comunitaria viene rilasciata **esclusivamente per i veicoli a motore**, siano questi trattori stradali o autocarri e vale anche per i semirimorchi e rimorchi da questi trainati; **non** viene quindi rilasciata ai rimorchi o semirimorchi. Nel trasporto di merci in ambito comunitario, quindi, per veicolo si intende un veicolo a motore o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro. La licenza comunitaria consente, dunque, anche il traino di veicoli rimorchiati, immatricolati in Stati U.E. diversi rispetto a quello del veicolo a motore su cui insiste (***aggancio misto*** in ambito UE).

In Italia, l'originale della licenza comunitaria viene rilasciato dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto del Dipartimento Trasporti Terrestri, a Roma; mentre le copie conformi vengono rilasciate dall'Ufficio provinciale motorizzazione (UMC) in cui ha sede l'impresa richiedente.

Tali copie conformi **devono essere tenute a bordo dei veicoli** impegnati nei trasporti internazionali ed esibite agli organi di controllo su loro richiesta. **L'originale** della licenza deve essere invece custodito presso la **sede dell'impresa**.

La licenza comunitaria ha validità quinquennale (almeno in Italia, da Reg. Ue 1072/09 fino a 10) e può essere rinnovata.

## La Licenza Comunitaria (segue)

In Italia, anche in base al Reg. UE 1072/09, viene posta come condizione, per il rilascio della Licenza Comunitaria, che l'impresa sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio dei trasporti internazionali. Condizione necessaria e sufficiente, quindi, per poter ottenere la licenza è che l'impresa residente dimostri il possesso dei requisiti richiesti di onorabilità, idoneità finanziaria, stabilimento ed idoneità professionale (con **attestato completo**).

Pertanto, una volta ottenuta l'iscrizione all'albo per i trasporti internazionali, l'impresa dovrebbe poter ottenere la licenza comunitaria e poter immatricolare tutti i veicoli, che ritiene necessari per l'esercizio di tali trasporti.

Per il **rinnovo** della Licenza Comunitaria è sufficiente una semplice domanda alla competente Direzione Generale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, dimostrando il mantenimento degli stessi requisiti necessari per il primo rilascio (già a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza).

## La circolare Ministero Interno 29/2/2022

La circolare del Ministero recepisce l'ordinanza della Corte di Cassazione Civile, del 4 agosto 2022 (depositata il 22/11/2022) che ha ritenuto applicabile la sanzione stabilita dall'art. 46, comma 1 della legge 298/1974 (trasporto abusivo, s.a.p. da 4.130 euro e fermo del mezzo per 3 mesi), purché venga adeguatamente motivata con il mancato rispetto di una delle condizioni obbligatorie di utilizzo contenute sul retro della licenza comunitaria e prescritte dall'allegato II del Regolamento (CE) 1072/2009: in particolare, quella dove è indicato che *“una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo”*.

Con circolare del 29 novembre 2022, la Direzione della Polizia stradale ha chiarito quali sono le sanzioni applicabili all'impresa di autotrasporto per aver violato l'obbligo di avere a bordo del mezzo, impegnato in un trasporto merci conto terzi in ambito comunitario, la copia certificata conforme della licenza comunitaria.

D'altronde, l'obbligatorietà delle prescrizioni dell'allegato II è prevista all'art. 4.4 del Regolamento 1072, ai sensi del quale “La licenza comunitaria e le copie certificate conformi devono corrispondere al modello di cui all'allegato II, che ne stabilisce anche le condizioni d'uso”

## La nuova circolare Ministero Interno (segue)

Di conseguenza, il Ministero ha affermato che è certamente legittima l'applicazione all'impresa di autotrasporto dell'art. 46, comma 1 della legge tuttavia, è necessario che la contestazione venga adeguatamente motivata nel verbale, riferendosi alla violazione delle condizioni di utilizzo della licenza comunitaria richiamate dall'art. 4.4 del regolamento (CE) 1072/2009. Peraltro, l'applicazione di questa sanzione si giustifica anche con la circostanza che l'azienda potrebbe utilizzare la copia conforme della licenza in suo possesso su altri veicoli per i quali non ne è stato chiesto il rilascio, svolgendo quindi di fatto un trasporto senza licenza.

Per le stesse motivazioni prima citate, identica sanzione si applica anche quando a bordo del mezzo si trovi l'originale della licenza: infatti, secondo l'allegato II del regolamento, sul veicolo deve trovarsi la copia conforme, mentre l'originale va custodito presso la sede dell'impresa

## I trasporti di cabotaggio – Art. 8

1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una Licenza Comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di **cabotaggio**.

2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata (trasporto presupposto), i trasportatori di merci su strada ...sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, fino a **tre** trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro **sette giorni** dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

... Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione. (cd. *cabotaggio di transito*)

2 bis. Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo (oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo), trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell'arco di **4** giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.

3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre **prove** che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di 4 giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.

«4 bis. Le prove di cui al par. 3 sono esibite o trasmesse agli agenti dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) ai sensi del protocollo addizionale di Ginevra della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) per quanto riguarda la lettera di vettura elettronica del 20 febbraio 2008. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo, le eventuali prove di cui al par. 3»

## Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio – Art. 9

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative **in vigore nello Stato membro ospitante** per quanto riguarda:

- a) le condizioni che disciplinano il **contratto di trasporto**;
- b) i **pesi e le dimensioni** dei veicoli stradali;
- c) le disposizioni relative al **trasporto di talune categorie di merci (anche i rifiuti)**, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
- d) il tempo di guida e i periodi di riposo;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) sui servizi di trasporto.

I **pesi e le dimensioni** di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all'art. 6, par. 1, Dir. 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

## I trasporti verso paesi Terzi: le Autorizzazioni extra-UE



Per poter effettuare trasporti internazionali verso Paesi extra-comunitari occorre ottenere **un'autorizzazione a viaggio**, prevista dagli Accordi con i singoli Stati.

Queste **autorizzazioni** possono essere:

- di tipo “**bilaterale**”, che consentono di effettuare trasporti da uno Stato all'altro, anche attraverso il territorio dell'altro Stato, e vengono istituite a seguito di accordi “bilaterali” fra gli stessi (al momento l'Italia scambia autorizzazioni bilaterali con circa 20 Stati extra-europei);
- di tipo “**trilaterale**”, che prevedono la possibilità di svolgere trasporti internazionali toccando tre Paesi, che tra loro abbiano pattuito la possibilità di questo tipo di traffici triangolari (attualmente solo alcuni Paesi ex URSS prevedono questa possibilità con l'Italia)
- di tipo “**multilaterale**”, frutto di accordo fra più Paesi e che consentono ad un trasportatore di effettuare trasporti nei territori dei Paesi che hanno sottoscritto o vi hanno aderito, attualmente esistono solo le multilaterali CEMT.

Attualmente le autorizzazioni bilaterali sono istituite a seguito di accordi fra Stati membri della U .E. e Paesi terzi. In futuro questi contingenti sono destinati a scomparire ed essere sostituiti da accordi direttamente fra la U.E. ed i Paesi terzi.

Alcune autorizzazioni possono essere utilizzate indifferentemente per effettuare sia trasporti di **transito** che trasporti a **destino**: dette autorizzazioni vengono per questo definite “*generali*”.

Le autorizzazioni bilaterali hanno validità dal 1° gennaio di un anno e terminano (prevalentemente) al 31 gennaio dell' anno dopo. Possono essere utilizzate una sola volta e possono essere sostituite con autorizzazioni permanenti mensili, trimestrali o annuali, che consentono un numero illimitato di viaggi.

Le autorizzazioni bilaterali vengono emesse a **titolo precario**, in qualsiasi periodo dell'anno ed in base alle disponibilità del contingente scambiato tra gli Stati, alle imprese che ne fanno domanda, che dimostrano di avere idoneità professionale per internazionale, in proporzione al proprio parco veicolare.

Una volta che l'impresa ne utilizzi almeno 11 in un anno, può chiedere il rinnovo del quantitativo di autorizzazioni ricevute «**in assegnazione fissa**» per l'anno successivo, entro il 30 settembre di ogni anno.

L'assegnazione fissa viene concessa (solitamente) in **due tranches**, caduna pari al 50%. Una volta consumata la prima metà (25%), il MIT procede con il rilascio della seconda tranche (successivo 50%).

Si fa infine notare che le autorizzazioni internazionali per trasporti extra-UE vengono assegnate a titolo “personale” alle imprese aventi diritto, in forza dei requisiti da esse possedute, delle domande da queste avanzate e dall'utilizzo di precedenti permessi fatto registrare. Per cui non è ammesso il trasferimento di una o più autorizzazioni spettanti ad un'impresa per vendita di uno o più veicoli ad altra impresa, ma **solo per cessione totale di azienda**. Le autorizzazioni internazionali possono quindi essere trasferite solo in caso di trasferimento d'azienda..

I trasporti multilaterali:

l' Autorizzazione CEMT



La **CEMT** (*Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti*) è un'organizzazione intergovernativa creata nel 1953.

All'accordo aderiscono anche numerosi Paesi non appartenenti all'Unione Europea (in tutto 43). In Italia il trattato CEMT è stato ratificato con legge 9 marzo 1955, n. 224 .

Le CEMT, inoltre, **non consentono di effettuare trasporti di cabotaggio**. Le autorizzazioni sono rilasciate all'impresa dall'autorità competente del Paese di stabilimento dell'impresa stessa, secondo le modalità e i criteri fissati dal Paese stesso e senza riferimento al numero d'immatricolazione del veicolo.

In base all'**Accordo CEMT**, viene creato **un regime contingentato di autorizzazioni multilaterali**, le quali consentono l'autotrasporto internazionale di merci, da parte delle imprese stabilite in un Paese membro della CEMT, tra Paesi membri della CEMT e/o in transito nel territorio di uno o più Paesi membri, con veicoli immatricolati in uno dei Paesi CEMT, compresi i tragitti a vuoto correlati a tali trasporti.

La merce caricata può avere anche un'origine diversa rispetto al Paese di carico.

L'autorizzazione CEMT è **inidonea** all'effettuazione dei trasporti da e per Paesi terzi rispetto alla CEMT stessa. Un vettore italiano pertanto, in possesso d'autorizzazione CEMT, non può caricare merce in Algeria (Stato non appartenente alla CEMT) per trasportarla in Italia, né può caricare merce in Italia destinata all'Egitto (altro Stato non appartenente alla CEMT).

Il rilascio delle autorizzazioni CEMT è condizionato alla verifica che gli autoveicoli cui esse si riferiscono siano rispondenti alle Direttive CEE sull'inquinamento acustico ed ambientale e che appartengano almeno alla categoria degli **Euro 5 o superiori**.

L'autorizzazione CEMT è accompagnata, altresì, da un **libretto di viaggio**, detto anche libretto statistico dei viaggi CEMT, che l'autotrasportatore deve compilare prima dell'inizio del viaggio, annotandovi in ordine cronologico tutti i tragitti dal luogo di carico a quello di scarico, nonché quelli eseguiti con veicolo vuoto.

La compilazione del libretto è molto importante poiché è da esso che è possibile verificare il rispetto del limite massimo di trasporti eseguibile consecutivamente fuori dal Paese di stabilimento.

Secondo la Convenzione CEMT, difatti, l'impresa titolare del permesso ha l'obbligo di rientrare con il veicolo utilizzato nel proprio Paese di appartenenza dopo un gruppo di **3 viaggi** a carico eseguiti al di fuori di questo. Sono quindi previste restrizioni di carattere temporale e territoriale sul numero massimo dei viaggi che coinvolgono il Paese di stabilimento dell'impresa.

le Autorizzazioni CEMT sono **contingentate** per ogni Stato e vengono rilasciate all'impresa che ha titolo per ottenerle che:

- sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- sia abilitata al trasporto internazionale (titolare quindi di attestato d'idoneità completo);
- sia iscritta al REN e abbia ottenuto apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La disciplina vigente in Italia, prevede che ai fini del **primo rilascio** di un'Autorizzazione CEMT, un'impresa avente titolo deve fare richiesta di partecipare alla **Graduatoria** per l'ottenimento della citata autorizzazione, presentando una specifica domanda entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del rilascio, dimostrando di avere la disponibilità di veicoli adeguati (di massa superiore a 6 tonn. o di portata utile superiore a 3,5 tonn., di categoria almeno Euro 5) a titolo di proprietà, leasing, usufrutto o vendita con riserva di proprietà, e di avere effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda (dimostrando tali utilizzi con la restituzione delle autorizzazioni entro due settimane dall'utilizzo e per l'ultimo mese di novembre entro il 14 dicembre successivo).

Le autorizzazioni che si rendono disponibili ogni anno vengono, pertanto, rilasciate dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale, in base alla **conclusione della citata graduatoria**, alle imprese che si classificano nei posti utili della medesima.

Ottenuta in tal modo la prima autorizzazione CEMT, l'impresa aggiudicataria ha l'onere di utilizzarla in modo corretto, effettuando almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno del primo ottenimento (da dimostrare con copia dei fogli di utilizzo dei libretti di resoconti dei viaggi prima citati) ai fini del suo rinnovo per l'anno successivo.

Anche la domanda per il **rinnovo** dell'autorizzazione CEMT va presentata entro il termine perentorio del **31 ottobre** dell'anno precedente a quello di rinnovo.

La CEMT è l'unico documento che legittima l'impresa intestataria ad effettuare trasporti fra gli Stati membri della citata Area e deve trovarsi a bordo del veicolo dal luogo di carico a quello di scarico della merce ed anche durante i percorsi a vuoto dei viaggi indicati nel libretto dei resoconti. Essa consente anche l'effettuazione di trasporti di tipo bilaterale, di transito, fra Stati diversi da quello dell'immatricolazione del veicolo, compresi i relativi percorsi a vuoto.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



ALBO NAZIONALE  
GESTORI AMBIENTALI

[www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)